

COMUNE DI TUSA

Provincia di MESSINA

STATUTO
UNIONE DEI COMUNI

“UNIONE COSTA ALESINA”

(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 3.9.2008)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo, Unione, composta dai Comuni di Tusa e Motta d'Affermo.
2. L'Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata UNIONE COSTA ALESINA; il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'assemblea dell'Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali aderenti.

ART. 2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. E' scopo dell'Unione' promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria di funzioni e/o servizi a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e/o servizi e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio Comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove lo sviluppo del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse.
- d) Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
- e) Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
- f) Favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- g) Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

ART. 3 - DURATA

1. L'unione ha una durata di nove anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi nelle forme previste dall'art 4 comma 1.

ART. 4 - RECESSO E SCIoglimento

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
2. Il recesso di uno dei Comuni aderenti all'Unione determina lo scioglimento della stessa salvo che, entro tre mesi non aderisca altro comune contermine.
3. In caso di scioglimento dell'Unione il presidente *pro-tempore* assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.

ART. 5 - SEDE

1. L'Unione ha la propria sede presso la Casa Municipale di Tusa.
2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. Presso la sede dell'Unione, è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

ART. 6 - OGGETTO

1. L'unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale (quali, a titolo esemplificativo, impianti sportivi, centri per anziani, manifestazioni culturali, parchi intercomunali, ecc.)
2. E' altresì conferito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni e/o servizi e le relative competenze di interesse comunale:
 - a) Formazione professionale dei dipendenti comunali;
 - b) Protezione civile e servizio civile;
 - c) Ambiente, verde pubblico e salvaguardia del patrimonio boschivo;
 - d) Viabilità, manutenzione strade rurali e salvaguardia delle spiagge;
 - e) Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) Servizi turistici e culturale;
 - g) Servizi sportivi e politiche giovanili;
 - h) Servizi di controllo del territorio;
 - i) Fondi europei.
3. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli

- obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi programmi e il costante monitoraggio.
4. All'unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto.
 5. Le modalità del trasferimento delle competenze di cui al presente articolo, comma 2, verrà deliberato dal Consiglio Direttivo dell'unione e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte Comunali adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell'unione e già assunti dai Consigli comunali.
 6. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. Ciascun comune è rappresentato nell'Assemblea da tre consiglieri comunali nominati dal Sindaco previa designazione da parte dei rispettivi capigruppo consiliari per ciascun Consiglio Comunale. Due consiglieri sono designati dalla maggioranza consiliare ed un consigliere è designato dalla minoranza.
2. La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Ente all'Unione.
3. I componenti dell'Assemblea restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.

4. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni aderenti.
5. Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
6. La presidenza dell'Assemblea è attribuita ad uno dei componenti, eletto con le maggioranze previste per legge, mediante votazione a scrutinio segreto. Con le stesse modalità viene eletto un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. La prima riunione dell'Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal Presidente.

ART. 9 - COMPETENZE

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono essa è appositamente regolamentata.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3. Rientrano nelle competenze dell'Assemblea l'adozione di tutti quegli atti riservati, dalla legislazione regionale e/o nazionale, al Consiglio Comunale.

ART. 10 - SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L'attività dell'Assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
8. Le sedute dell'Assemblea di regola sono pubblicate e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
9. L'Assemblea è validamente riunita in prima seduta con la presenza della metà più uno dei componenti, e successivamente secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.

ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;
2. Ciascun consigliere componente l'Assemblea ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell'Assemblea;
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, previo esame del grado di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 12 - COMPONENTI L'ASSEMBLEA

1. Lo status dei componenti dell'Assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.
2. Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI

1. I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

ART. 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione; l'elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità il più giovane d'età.
3. Il presidente resta in carica 24 mesi, ed è prevista la turnazione tra i rappresentanti dei diversi Comuni.
4. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento delle funzioni e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
5. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti il Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
6. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, le competenze riconosciute al Sindaco dal D.lgs 267/2000. purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.
7. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
8. Lo status del presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il Sindaco.
9. In sede di prima applicazione il Presidente è individuato nella persona del Sindaco *pro-tempore* del Comune capofila e successivamente si procederà tramite turnazione nel caso rimangano solamente due i comuni dell'unione.

ART. 15 - VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.
3. Lo status del vicepresidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e di indirizzo, collabora con il Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto.
4. Il Consiglio direttivo compie gli atti di amministrazione che non sono riservati, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, all'Assemblea e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
5. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni dell'Unione e si costituisce autonomamente dopo la costituzione dell'Unione.
2. Lo status dei componenti del Consiglio direttivo è quello previsto dalla legislazione regionale per gli Assessori.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti;
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei

presenti, salvo che il presente statuto o i regolamenti richiedano una maggioranza diversa.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 19 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dalla legge o da apposito regolamento. Che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 21 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio.

ART. 22 - ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART. 23 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità previste dalla legge o di cui all'apposito regolamento.

ART. 24 - RAPPORTI CON I COMUNICOMPONENTI L'UNIONE

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti, quando richiesto, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

ART. 25 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

ART. 26 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

ART. 27- PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. L'azione amministrativa deve: tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni o di altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
5. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:
 - Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
 - Indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 28 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, al rispetto dei

- principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito all'Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

ART.29- UFFICI E PERSONALE

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a) personale proprio
 - b) personale comandato dai Comuni
 - c) personale convenzionato con i Comuni
 - d) personale con contratto a tempo determinato
 - e) personale con collaborazione a progetto o occasionale
2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.
4. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
5. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

ART. 30 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

ART. 31 - DIRETTORE GENERALE

1. La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione spetta ad un direttore.
2. Il Direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente.
3. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
4. Il Direttore opera secondo criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
5. Al direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
6. La nomina del Direttore generale è disposta mediante selezione pubblica con contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.
7. Può essere nominato Direttore Generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza Italiana;
 - b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico;
 - c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella funzione di Segretario Comunale o nell'area direttiva presso pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.
8. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.
9. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali dal contratto

collettivo di lavoro di comparto, in relazione alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell'Unione.

10. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, sentito il consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'esercizio dei compiti assegnati.
11. Il presidente sentito il Consiglio Direttivo, può conferire detto incarico al Segretario dell'Unione.

ART. 32 - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i segretari Comunali; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte, qualora presente nell'organico dell'unione, da un Vice segretario.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico- amministrativa agli organi dell'unione.
3. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti ed d'assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione.
4. Lo status giuridico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione è pari al 20% del trattamento economico di base riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto al Segretario comunale, che presta servizio in Comune di popolazione pari alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell'Unione.

ART. 33- IL VICESEGRETARIO

1. L'Unione può avere un vicesegretario, nominato dal Presidente dell'Unione tra i dipendenti dell'Unione.
2. Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.

3. La nomina a vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di segretario Comunale.

ART. 34 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree e/o settore di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e/o come previsto per le unioni dei comuni dal c.c.n.l.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato ed del risultato raggiunto.

ART. 35 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati ed con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

ART. 36 - ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. La Finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- contributi erogati dalla Provincia;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

ART. 37 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione, previa autorizzazione delle singole Giunte Comunali.
3. La spesa a carico di ogni singolo Comune per le funzioni/servizi attivati è calcolata in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.
4. E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

ART. 38 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previste per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

ART.39- CONTROLLO ECONOMICO

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART.40- REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

ART. 41 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di Tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da un istituto bancario.

2. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico ed dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto ad dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
- c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e dei fondo di cassa disponibili;
- d. il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.

Il rapporto con il tesoriere sono regolate dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

In sede di prima applicazione, nelle more di espletamento della gara, è utilizzato quale tesoriere dell'ente il tesoriere del comune capofila.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

ART. 42. - COSTITUZIONE

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. La designazione dei rappresentanti dei Comuni nell'assemblea avviene successivamente alla approvazione del presente statuto e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

ART. 43 - NORME FINANZIARIE

1. L'Unione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione.
2. Per l'anno finanziario della sua costituzione, entro 4 mesi da questa, è approvato un piano di spesa autorizzatorio per la prima gestione da suddividere tra i Comuni in relazione ai criteri di cui al precedente Art. 38.

ART. 44 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.